



Associazione di Promozione Sociale
TUTTA N'ATA STORIA

**VERBALE N°1 DEL 31/08/2023
ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

In data 31 agosto 2023, alle ore 19.00, si è riunita presso la propria sede legale, in Sant'Antonio Abate (NA), via Roma 213, Sant'Antonio Abate (NA), l'assemblea straordinaria degli associati per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. cambio denominazione sociale;
2. modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore";
3. varie ed eventuali.

Sono presenti n. 9 soci su un totale di 9 soci regolarmente iscritti. Nello specifico sono presenti gli associati: Feliciano Mascolo, Gabriele Cesarano, Umberto Piezzo, Pietro D'Ambrosio, Anna Pia Mascolo, Valentina Comiato, Mariasofia Mucci, Sebastiano Alfano, Melania D'Aniello.

Presiede la riunione il presidente Feliciano Mascolo.

Redige il verbale il segretario Anna Pia Mascolo.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare la denominazione sociale per adeguarla al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018.

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità la seguente nuova denominazione per l'associazione: Tutta n'ata storia APS

Sul secondo punto all'ODG, il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018). L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità il nuovo statuto (allegato al presente documento). Tali modifiche fanno parte del nuovo statuto e regoleranno la vita associativa.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto e in esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. n. 117/2017. Esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il presidente **Feliciano Mascolo**

Feliciano Mascolo

Il segretario **Anna Pia Mascolo**

Anna Pia Mascolo

Tutta n'ata storia

Associazione di Promozione Sociale
Via Roma, 213 - 80057 Sant'Antonio Abate (Na)
e-mail: tuttanatastoria.saa@gmail.com
Tel. 345.4913330 - C.F. 90095180635

I soci

Sebastiano Alfano

Sebastiano Alfano

Gabriele Cesarano

Gabriele Cesarano

Valentina Comiato

Valentina Comiato

Pietro D'Ambrosio

Pietro D'Ambrosio

Melania D'Aniello

Melania D'Aniello

Mariasofia Mucci

Mariasofia Mucci

Umberto Piezzo

Umberto Piezzo

Atto esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. n. 117/2017

presente copia fotostatica e comparso di suo originale

istente negli atti di questo ufficio ed è stato registrato al

S. 24.3.1847 In data **25 SET. 2023** esatte Euro *11.500,00*

E Sonto

DELEGA DI FIRMA
PROVVEDIMENTO N. *7*
DEL *2023*



L'ARDETTO
Salvatore SABATINO

Il presente documento è stato
generato automaticamente dal
sistema informatico dell'Agenzia
delle Entrate - Direzione provinciale
II di Napoli - Ufficio territoriale
di Castellammare di Stabia.



**TUTTA N'ATA STORIA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
STATUTO**

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), è costituita una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "Tutta n'ata storia APS", da ora in avanti denominata "associazione".
2. In base al D.Lgs. n. 117/2017 saranno inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Sant'Antonio Abate (NA), in via Roma, n. 213, con durata illimitata. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
4. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2 – SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'associazione è apartitica, laica, autonoma, aconfessionale, multietnica, antirazzista e antifascista. Si riconosce nei valori di libertà, democrazia e uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Ritene la cultura, i luoghi in cui si sviluppa, gli strumenti che utilizza e tutte le manifestazioni di essa fondamentali per la crescita spirituale del cittadino e per la sua partecipazione non passiva all'interno della comunità.
3. Considera la libera condivisione delle conoscenze essenziale per un corretto sviluppo del processo comunicativo e ne promuove ogni sperimentazione. Il flusso delle idee, il pluralismo del pensiero e il sapere critico determinano la formazione intellettuale dell'individuo, nonché la sua emancipazione dal conformismo e dalla pigrizia mentale. Come sancito dall'art. 21 della Costituzione, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. L'informazione, espressione della democrazia e della libertà, non può non essere libera.
4. Non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - d) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;



- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Nello specifico, l'associazione intende:
- attività culturali, tra cui: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, tavole rotonde, giornate di studio, gruppi di lavoro, eventi e tradizioni locali, proiezioni di film e documenti, rappresentazioni teatrali, mostre, visite guidate, concerti, poesia e scrittura, corsi di formazione;
 - attività editoriale, tra cui: gestione di un sito web di informazione, produzione e pubblicazione di un materiale informativo cartaceo;
 - attività multimediali, come la produzione e la pubblicazione di materiale audiovisivo;
 - attività ludiche, sportive, ricreative e di volontariato presso altri enti presenti sul territorio e nei territori limitrofi.
6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
7. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
8. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 – AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro - nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore - che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.



4. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
9. L'Assemblea può, inoltre, nominare associati onorari, in numero di 1 all'anno, per i meriti riconosciutigli o per particolari attività svolte in sostegno dell'Associazione. Questi acquistano gli stessi diritti degli associati, ma non sono tenuti a versare l'eventuale quota annuale per il rinnovo della tessera associativa.

ART. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi;
 - essere eletti negli stessi solo dopo un anno di partecipazione attiva alla vita associativa, salvo casi eccezionali;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare gli eventuali locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
2. Gli associati hanno il dovere di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - partecipare alla vita associativa;
 - versare l'eventuale quota associativa e le quote straordinarie una tantum deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali



di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
4. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.
5. È considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
6. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
7. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
9. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
10. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
11. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - l'Organo di Garanzia.
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 – ASSEMBLEA

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 anno, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
2. Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato anche mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.
4. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.



5. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita via email almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
6. In prima convocazione necessita della presenza di almeno della metà più uno dei soci; in seconda convocazione non necessita di un numero minimo di presenti. Si procede alla seconda convocazione un'ora dopo la prima.
7. L'Assemblea può essere convocata anche in modalità telematica.
8. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
9. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
10. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Garanzia.
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
11. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
12. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
14. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione; cadono, in questo caso, i tempi minimi di convocazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - eleggere a maggioranza assoluta: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Responsabile Editoriale, più eventuali altri responsabili scelti tra i soci;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;



- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - individuare le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
 - stabilire l'importo dell'eventuale quota sociale.
4. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, nominati dall'Assemblea. Resta in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di recesso anticipato o dimissioni, si procede alla sostituzione con i candidati che nell'ultima Assemblea siano risultati con il numero maggiore di voti tra i non eletti. In assenza di essi, seguirà una nuova votazione.
 5. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
 6. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
 7. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in maniera telematica.
 8. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
 9. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
 10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 11. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
 12. Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
 13. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
 14. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.
 15. Il Responsabile Editoriale cura tutta la parte inerente alla comunicazione dell'Associazione. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.
 16. Lo scioglimento del Consiglio Direttivo, per il principio "simul stabunt vel simul cadent", determina, senza ulteriori formalità, le dimissioni del Presidente, e viceversa.

ART. 9 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.



3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. In caso di urgenza, il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 10 – ORGANO DI GARANZIA

1. L'assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di garanzia.
2. L'Organo di garanzia (anche monocratico) è obbligatoriamente nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
3. Qualora sussista, l'incarico dura tre anni e gli eletti non possono far parte di nessun altro organo elettivo.
4. Qualora sussista, l'Organo di garanzia vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di garanzia esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 12 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri



componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 – RISORSE ECONOMICHE

1. Costituiscono patrimonio dell'Associazione:
 - le quote associative ordinarie e le quote straordinarie una tantum;
 - sovvenzioni e contributi di privati, enti e istituzioni, anche sotto forma di sponsor;
 - introiti derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - contributi dell'Unione Europea e di organismi comunali, nazionali e internazionali;
 - donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti a qualunque titolo;
 - proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 – BILANCIO

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale e redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Se non ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere un rendiconto di cassa.
3. Il bilancio – sociale o di esercizio annuale – è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'assemblea per l'approvazione del bilancio, va convocata entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Il rendiconto di cassa è predisposto dal tesoriere, approvato dal Consiglio direttivo e visionato dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce tale rendiconto; riguarda l'intero anno sociale.

ART. 15 – LIBRI

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale (tenuto secondo le modalità previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.



ART. 16 – VOLONTARI

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 17 – LAVORATORI

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo settore.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
3. Relativamente ai soci che prestano attività lavorativa per l'associazione, il loro numero non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18 – RINVIO

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile, o si fa capo a regolamenti interni che l'associazione si riserva di adottare.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Sebastiano Alfano

Gabriele Cesarano

Valentina Comiato



Pietro D'Ambrosio

Pietro D'Ambrosio

Melania D'Aniello

Melania D'Aniello

Anna Pia Mascolo

Anna Pia Mascolo

Feliciano Mascolo

Feliciano Mascolo

Mariasofia Mucci

Mariasofia Mucci

Umberto Piezzo

Umberto Piezzo